



*Ministero dell'Università e della Ricerca*

*Alta Formazione Artistica e Musicale*

## **ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE**

Via Libertini, 3 - 73100 Lecce - Tel. 0832/258611 - 0832/258636

protocollo@accademialecce.it - [www.accademialecce.it](http://www.accademialecce.it)

Prot. n. 699 /E3

Lecce, 03/02/2017

All'Albo dell'Accademia  
SEDE

### **IL DIRETTORE**

- VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508, concernente "Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati";
- VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, concernente "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999 n. 508";
- VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Lecce, approvato con DD.MM. del 2/12/2015 e n. 7 dell'11/01/2008, specificatamente l'art. 18;
- VISTA la delibera n. 50 del 20 dicembre 2016, a mezzo della quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche al Regolamento recante norme sulle elezioni e il funzionamento della Consulta degli studenti prot. n. 5509/E3 del 03.11.2010;
- VISTO il nuovo Regolamento recante norme sulle elezioni e il funzionamento della Consulta degli studenti prot. n. 7266/E3 del 22.12.2016;
- VISTO l'esito delle precedenti tornate elettorali di cui al bando prot. n. 6224/E3 del 11/11/2016;
- CONSIDERATA la necessità di procedere all'indizione delle elezioni della Consulta degli Studenti per il Triennio 2016-2019

### **DECRETA**

#### **Art. 1 - Indizione delle Elezioni**

Sono indette le elezioni per la designazione di n. 5 componenti della Consulta degli Studenti per il triennio 01.11.2016 - 31.10.2019.

#### **Art. 2 - Votazioni**

Le votazioni si svolgeranno presso la sede dell'Accademia nei seguenti giorni ed orari:

- 06 marzo 2017 - dalle ore 09,00 alle ore 13,00
- 07 marzo 2017 - dalle ore 09,00 alle ore 13,00
- 08 marzo 2017 - dalle ore 09,00 alle ore 13,00
- 09 marzo 2017 - dalle ore 09,00 alle ore 13,00

Gli aventi diritto al voto dovranno presentarsi al seggio muniti di documento di riconoscimento con validità in corso.

### **Art. 3 - Elettorato attivo**

Come previsto dall'art. 5 del Regolamento recante norme sulle elezioni e il funzionamento della Consulta degli Studenti, l'elettorato attivo è attribuito agli studenti che, nell'anno accademico 2016/2017, risultino regolarmente iscritti ai corsi di studio di I e II livello.

La Commissione elettorale provvederà a verificare e ad affiggere all'albo l'elenco degli aventi diritto al voto, predisposto dal Direttore Amministrativo.

Eventuali errori riscontrati nell'elenco (mancata inclusione nell'elenco di un avente diritto al voto ovvero inclusione di un soggetto non titolare di elettorato attivo) sono segnalati alla Commissione elettorale fino a tre giorni prima della data fissata per l'elezione.

La Commissione elettorale provvede con atto scritto alla modifica e/o integrazione dell'elenco, ove necessario.

### **Art. 4 - Elettorato passivo**

Come previsto dall'art. 5 del Regolamento recante norme sulle elezioni e il funzionamento della Consulta degli Studenti, l'elettorato passivo è attribuito agli studenti che, nell'anno accademico 2016/2017 risultino regolarmente iscritti ai corsi di studio di I e II livello e che frequentino l'Istituzione essendo in regola con il pagamento di tasse e contributi.

La candidatura, indirizzata al Direttore dell'Accademia, corredata da un eventuale programma e da un'autocertificazione attestante la qualità di studente iscritto e frequentante l'Accademia, deve pervenire singolarmente all'Ufficio Protocollo a pena di decadenza, entro e non oltre le ore **12,00 del 27 febbraio 2017**.

Le candidature devono essere sottoscritte da almeno 10 firme.

Le candidature possono essere presentate anche via mail a: **protocollo@accademialecce.it** entro le ore **12.00 del 27 febbraio 2017**. Il Direttore trasmette le candidature pervenute alla Commissione elettorale per gli adempimenti di competenza.

Dopo la necessaria verifica, ad opera della Commissione elettorale, del possesso dei requisiti, le candidature ammesse e gli eventuali programmi verranno affissi all'Albo dell'Accademia a partire dal giorno **28 febbraio 2017** e resteranno a disposizione degli aventi diritto al voto fino al termine della procedura elettorale.

Eventuali ricorsi in materia di ammissibilità delle candidature dovranno essere presentati alla Commissione elettorale entro e non oltre le ore **12,00 del 01 marzo 2017**.

### **Art. 5 - Commissione Elettorale - costituzione e competenze**

Come statuito all'art. 3 del Regolamento recante norme sulle elezioni e il funzionamento della Consulta degli Studenti, la Commissione elettorale per l'elezione della Consulta degli studenti è costituita da tre membri nominati dal Direttore e risulta così composta:

- n. 2 componenti, designati dagli studenti regolarmente iscritti ai corsi di I e II livello;
- n. 1 Componente designato tra il personale amministrativo e tecnico, con contratto a tempo indeterminato o determinato in servizio nell'Istituzione.

Gli studenti che hanno presentato la propria candidatura non possono far parte della Commissione Elettorale.

All'atto del suo insediamento la Commissione nomina al suo interno il Presidente.

Il Direttore Amministrativo provvede all'individuazione del funzionario amministrativo componente della Commissione Elettorale.

La Commissione Elettorale provvede:

- alla verifica del possesso dei requisiti dei candidati;
- alla pubblicazione degli elenchi inerenti l'elettorato attivo e passivo;
- all'esame degli eventuali ricorsi in materia di ammissibilità delle candidature;
- all'approvazione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- all'esame di eventuali ricorsi inerenti le operazioni di scrutinio delle schede;
- alla comunicazione alla Direzione degli esiti delle votazioni.

## **Art. 6 - Modalità delle operazioni di voto**

Il voto è libero, anonimo e segreto, e deve essere espresso personalmente. Non sono ammesse deleghe.

A ciascun elettore viene consegnata da un componente del seggio un'unica scheda controfirmata dai componenti del seggio, recante prestampati, con uguale evidenza, tutti i nominativi dei candidati ammessi in ordine alfabetico.

Il voto verrà espresso tracciando una "X" sui nominativi prescelti e inserendo la scheda in un'apposita urna.

L'elettore che riceve la scheda, per attestare l'espressione del voto, appone la firma in apposito elenco degli aventi diritto al voto.

Qualsiasi voto espresso con modalità difformi da quelle contemplate nel presente regolamento, o che permetta di distinguere la scheda o di risalire al nome del votante, è da considerarsi nullo. Ciascun elettore può esprimere un numero massimo di due preferenze. Eventuali schede con più di due preferenze verranno considerate nulle.

La scheda, ripiegata, viene inserita dallo stesso elettore o da un componente del seggio nell'apposita urna.

Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, saranno svolte dal seggio elettorale.

In caso di dubbi sull'attribuzione del voto o sulla validità della scheda la decisione spetta alla Commissione Elettorale. Al termine della votazione si procederà al conteggio delle schede scrutinate, il cui numero totale dovrà essere uguale al numero dei votanti.

Per la validità delle operazioni di voto è richiesta la presenza di almeno tre dei componenti del seggio.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento recante norme sulle elezioni e il funzionamento della Consulta degli Studenti le votazioni sono valide qualora vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto non si procede alle operazioni di scrutinio e, ferme restando le candidature già presentate, le votazioni vengono ripetute entro sette giorni. In quest'ultimo caso non è previsto alcun quorum per la validità delle votazioni. Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due candidati prevale l'anzianità di iscrizione e in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.

## **Art. 7 - Seggio elettorale**

All'interno dei locali dell'Istituto viene costituito un seggio elettorale nei giorni e con gli orari previsti dall'art. 2 comma 1 del presente decreto.

Il seggio elettorale per l'elezione della Consulta degli studenti è costituito da cinque membri, la cui nomina compete alla Direzione, su designazione rispettivamente dell'Assemblea degli Studenti, e del Personale Amministrativo e Tecnico. Esso risulta così composto:

- n. 4 componenti scelti tra gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di I e II livello;
- n. 1 Componente scelto tra il personale amministrativo con contratto a tempo indeterminato o determinato in servizio nell'Istituzione.

Il seggio si insedia nel locale adibito alle operazioni di voto almeno mezz'ora prima dell'inizio delle votazioni per le commesse operazioni preparatorie: stesura del verbale, controllo del materiale elettorale, controllo degli elenchi elettorali. All'atto dell'insediamento il seggio nomina al suo interno il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Il seggio garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto.

Il Seggio Elettorale predispose la scheda elettorale contenente i nominativi dei candidati ammessi in ordine alfabetico.

Non può far parte del seggio elettorale un candidato all'elezione.

Tutte le operazioni elettorali vengono verbalizzate.

Al seggio elettorale compete lo scrutinio, cui provvede secondo le indicazioni di cui all'art. 10 del Regolamento recante norme sulle elezioni e il funzionamento della Consulta degli Studenti.

### **Art. 8 - Proclamazione degli eletti**

Al termine dello scrutinio il presidente del seggio, dopo aver accertato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato e proclama gli eletti.

Sono eletti a far parte della Consulta degli Studenti i cinque studenti che ottengono il maggior numero di voti validamente espressi.

Tutto il materiale elettorale, ivi inclusi il verbale, le schede scrutinate, le schede autenticate e non utilizzate, viene riconsegnato dal seggio alla Commissione elettorale, la quale, constatata la validità della procedura, comunica alla Direzione gli esiti delle votazioni. I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione all'Albo dell'Accademia entro il giorno successivo a quello delle votazioni. Entro tre giorni dall'affissione all'albo dei risultati elettorali può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale competente, che decide entro due giorni dalla ricezione. La decisione è pubblicata all'albo on line dell'Accademia.


Il Direttore nomina con decreto gli studenti eletti.

### **Art. 9 - Norme transitorie e finali. Rinvio**

Il presente decreto viene pubblicato all'albo on line dell'Accademia ([www.accademialecce.it](http://www.accademialecce.it)). Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare funzionamento dell'Istituto.

Il responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo.

Per tutto quanto non rappresentato nel presente decreto si rinvia al vigente Regolamento recante norme sulle elezioni e il funzionamento della Consulta degli Studenti.



IL DIRETTORE  
prof. Claudio Dell' Santi